



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 22-12-2022

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del d.lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20:00, in modalità a distanza, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Sassu Sabrina	P	Sassu Pietro	P
Senes Massimiliano Salvatore	P	Unali Alfredo	P
Pischedda Salvatorica Isabella	P	Unali Salvatore	P
Manca Rosa Maria	P	Virgilio Bernardina	P
Carboni Domenico	P	Carboni Carlo	P
Cherchi Barbara	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Sassu Sabrina in qualità di Sindaco assistito dal Dott.SEGRETARIO COMUNALE CARTA GIANCARLO.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il d.lgs. n. 175 del 19.08.2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, o più brevemente TUSP), modificato con il d.lgs. n. 100 del 17.06.2017 e successive modifiche ed integrazioni Testo unico sulle società partecipate (TUSP), ha introdotto specifici obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche che

detengono partecipazioni in società, avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 del TUSP ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, con periodicità annuale, un'analisi dell'assetto complessivo della società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, nonché la predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ricordato che a seguito della revisione straordinaria effettuata ai sensi del citato art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 è stato confermato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie per le motivazioni indicate nella scheda 04 (mantenimento senza interventi di razionalizzazione)

RAGIONE SOCIALE	OGGETTO SOCIALE (sintesi)
ABBANO SPA	Gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola.

Precisato che il “*perimetro oggettivo*” delle disposizioni del TUSP e, quindi, della razionalizzazione periodica annuale, è quello delle partecipazioni detenute in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (per il tramite di una controllata), ossia:

- partecipazione diretta: quando l'ente è titolare di rapporto che gli attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipazione indiretta: quando la partecipazione è detenuta dall'ente per il tramite di società o altri organismi;

Precisato, altresì, che a seguito dell'introduzione del comma 6 bis all'art. 26 del TUSP (novità introdotta con l'art. 1 comma 724 della legge n. 145/2018), le disposizioni dell'art. 20 del TUSP non si applicano agli enti di cui all'art. 4 comma 6, cioè alle società o enti costituiti *in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n.*

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (GRUPPI DI AZIONE LOCALE), dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

Rimarcato che l'art. 20 comma 2 del TUSP, prevede che il piano di razionalizzazione, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, deve essere adottato ove, in sede di analisi, l'amministrazione pubblica rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (vincolo di scopo e di attività);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016;

Ricordato che per le medesime finalità, in precedenza le pubbliche amministrazioni erano state chiamate alla predisposizione ed attuazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che, nel caso di questo Comune, aveva comportato l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2016 era stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2017 si è proceduto all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018 si è proceduto all'approvazione della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.12.2019 si è proceduto all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18.12.2020 si è proceduto all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il comunicato pubblicato sul proprio sito, con il quale l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, precisa che non è una società partecipata, bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" (Decreto correttivo);

Precisato che per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 e la razionalizzazione periodica di cui al citato art. 20 del TUSP, occorre:

- a. effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, (Scheda partecipazione);
- b. rilevare i rappresentanti dell'ente presso gli organi di governo di società ed enti partecipati e non partecipati (Scheda rappresentante);
- c. predisporre una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel provvedimento di razionalizzazione dell'anno precedente (Scheda relazione attuazione);
- d. adottare un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni (

- e. Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni);

Considerato, pertanto, che dopo aver censito le partecipazioni detenute al 31.12.2021, occorre valutare ed eventualmente definire eventuali azioni di razionalizzazione, ovvero essere oggetto di specifiche misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in quanto si verifichi una delle seguenti situazioni di cui all'art. 20 comma 1 del TUSP:

- a. società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 comma 1), anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 comma 1);
- b. società non riconducibili ad alcune delle seguenti categorie (art. 4 comma 2): 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti ((o allo svolgimento delle loro funzioni)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 comma 2 lett. b);
- d. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20 comma 2 lett. c);

- e. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro (art. 20 comma 2 lett. d);
- f. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20 comma 2 lett. e);
- g. partecipazioni in cui si renda necessario il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 comma 2 lett. f);
- h. partecipazioni in cui si ravvisi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P. (art. 20 comma 2 lett. g);

Preso atto che in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, è possibile acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" e che, comunque, non sussiste la fattispecie per questo Comune;

Considerato che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società in cui l'ente detiene delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni e la conseguente razionalizzazione periodica annuale è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non detenga partecipazioni in società ricadenti nel perimetro oggettivo del TUSP, esito che comunque deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 3 del TUSP:

- alla Struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP;
- alla sezione dei Controllo della Corte dei Conti Sardegna;

Vista l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, le cui informazioni sono riportate negli schemi di rilevazione disponibili sul Portale del MEF- Dipartimento del Tesoro;

Preso atto del regime sanzionatorio in caso di mancata adozione degli atti di cui all'art. 20 commi da 1 a 4 del TUSP, che, a norma del comma 7 del medesimo articolo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che l'articolo 15 del TUSP ha previsto l'istituzione - nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - di una Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

Preso atto che tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e che solo al termine della procedura di validazione e trasmissione, l'ente sarà considerato adempiente agli obblighi comunicativi di che trattasi;

Visto l'avviso del MEF del 04.11.2021 recante le indicazioni procedurali per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti entro il 31.12.2021, nonché le allegate schede di rilevazione;

Udita l'illustrazione del Segretario, autorizzato ad intervenire dal Sindaco;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

di approvare la *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2021* ai sensi dell'art. 20 del TUSP, redatto secondo le indicazioni operative ed i modelli predisposti dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei Conti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che è confermato il **mantenimento** delle seguenti partecipazioni

societarie:

- ABBANOIA SPA

di dare atto che:

- L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS), istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;
- Il GAL Logudoro Goceano non rientra nel campo di applicazione dell'art. 20 del TUSP, per le motivazioni riportate in premessa;

di approvare la *Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute l'anno precedente (cioè quelle al 31.12.2020)*, dando atto che era stata prevista esclusivamente il mantenimento delle partecipazioni senza alcuna misura di razionalizzazione

di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società/organismi in cui il Comune detiene partecipazioni secondo la definizione del TUSP;

di comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP, esclusivamente mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

di trasmettere copia conforme della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sardegna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.CARTA GIANCARLO

Il Presidente
F.to Sassu Sabrina

ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Cossoine, li 23-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.CARTA GIANCARLO

il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Cossoine, li 23-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARTA GIANCARLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 del 22-12-22

Cossoine, li 23-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.CARTA GIANCARLO